

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 45/49/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Milano in data 29.06.2011 presentava l'appello contro la decisione n° 429 della Commissione Tributaria Provinciale di MILANO, Sezione N° 21, pronunciata il 19/11/2010, depositata il 16/12/2010, in ordine al ricorso presentato da AUTOTRASPORTI MI. MI. SAS contro la cartella di pagamento n. Omissis anno d'imposta 2003 per IVA. In data 19.09.2011 AUTOTRASPORTI MI. MI. SAS presentava appello incidentale e controdeduzioni su appello principale. Contestualmente presentava istanza di discussione in pubblica udienza. Per il contribuente è presente la dott.ssa Paola Bianchi, mentre per l'Ufficio è presente il dott. Lorenzo Cannistrò.

Su invito del Presidente il relatore espone i fatti e le questioni della controversia.

Dopo di che il Presidente ammette le parti alla discussione per illustrare le proprie tesi.

Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la Commissione si riserva la decisione in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

a seguito della Sentenza n. 99/33/09 della CTR il concessionario ha notificato alla Società ed ai soci quali obbligati solidali, la cartella di pagamento n. 06820100281340920, richiedendo € 831.445,82, come analiticamente rappresentato nel seguente prospetto:

Componenti la cartella di pagamento valori in Euro

IVA	266.902,00
Interessi su IVA	47.174,01
Sanzioni pecuniarie	400.354,50
Sanzioni omesso versam. IVA art. 13 D.Lgs. 471/1997	80.071,00
Compensi totali di riscossione	36.944,31
TOTALE	831.445,82

in data 16/07/2010 la Società AUTOTRASPORTI MI. MI. SAS presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. Omissis anno d'imposta 2003 per IVA con esclusivo riferimento alle seguenti voci sanzionatorie:

Quota parte delle Sanzioni pecuniarie	66.727,00
Sanzioni omesso versam. IVA art. 13 D.Lgs. 471/1997	80.071,00
TOTALE	146.798,00

chiedendo:

- la sospensione della riscossione come da udienza del 19/08/20 10;
- l'annullamento parziale della cartella per l'importo di Euro 146.798,00 oltre ai compensi di riscossione e alla vittoria delle spese del giudizio;

l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Milano nel suo atto di costituzione in giudizio chiedeva la riunione del presente ricorso con i ricorsi presentati dai soci e fa

presente che è cessata la materia del contendere per quanto riguarda l'importo di Euro 66.627,00 riferito alle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni pecuniarie relative all'IVA non pagata.

La Commissione Tributaria dichiara cessata la materia del contendere per l'importo di Euro 66.627,00. Accoglie il ricorso limitatamente all'importo di Euro 80.071,00 e conferma nel resto la cartella di pagamento, dichiarando la carenza di legittimazione passiva di Equitalia Esatri S.p.A.

La C.T.P. rileva che la sanzione per omesso versamento IVA ex art. 60 del D.P.R. 600/73 ed art. 13 D.Lgs 471/1997 è illegittima in quanto non irrogata nell'avviso di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate di MILANO nel ricorso in appello, chiede di riformare integralmente la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

- i giudici di prime cure hanno errato nello statuire illegittima la sanzione irrogata per l'importo di Euro 80.071,00 in quanto non presente nell'avviso di accertamento;
- in realtà l'art. 13 D.Lgs 471/1997 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato "in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto". Nel caso di specie questa norma va letta in combinato disposto con l'art. 60 co. 1 del D.P.R. 600/73 il quale prevede che "l'imposta o la maggiore imposta accertata dall'Ufficio deve essere pagata dal contribuente entro 60 gg dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica". A tal proposito la Corte di Cassazione afferma che non è necessario ex lege prevedere una previa comunicazione o contestazione delle sanzioni, ritenendosi bensì legittimo iscrivere direttamente a ruolo gli importi dovuti ex art. 13 D.Lgs 471/1997.

Chiede di riformare la sentenza della CTP di MILANO annullandola e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso originario di parte avversa con conferma della legittimità della cartella di pagamento impugnata, con condanna alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;

La società AUTOTRASPORTI MI. MI. SAS presenta appello incidentale sulla base del seguente motivo specifico:

Correzione della motivazione della sentenza con riferimento all'illegittimità della sanzione per omesso versamento in quanto oltre al fatto che la sanzione non è stata irrogata nell'avviso di accertamento vi è il disposto sulla riscossione operato dal D.Lgs 46/1999 nel quale la sanzione per omesso versamento non è applicabile all'imposta accertata con atto oggetto di impugnativa tributaria.

Mentre nei casi di mancata impugnazione si applica la sanzione del 30% di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/1997 in quanto è previsto dall'art. 60 co. 1 del D.P.R. 633/1972, il termine per effettuare il versamento nei casi di riproposizione del ricorso "quale il caso di specie", si rende invece applicabile l'art. 68, co. 1 del D.Lgs 546/1992 che disciplina il pagamento frazionato del tributo in pendenza di processo.

In caso di proposizione del ricorso contro l'accertamento, nessuna sanzione è irrogabile giacché il D.Lgs 46/1999 ha disposto l'abrogazione del secondo comma dell'art. 60 del D.P.R. 633/1972 e ha sancito l'applicabilità all'IVA del sistema di riscossione frazionata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.

Chiede:

1. Confermare la parte della sentenza che dispone la cessata materia del contendere per l'importo di Euro 66.727,00;

2. Confermare la parte della sentenza sull'illegittimità della sanzione di Euro 80.071,00 per omesso versamento ex art. 13 D.Lgs 471/1997 ampliandone tuttavia la motivazione in quanto la sanzione non si applica ai casi di maggiori imposte accertate con avviso di accertamento impugnato;

3. Condannare l'agenzia al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado come da nota di pagamento.

Tutto ciò premesso:

questa Commissione, esaminati gli atti di causa, visti i documenti prodotti, rilevato che:

- ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997 nei casi di omesso versamento dell'IVA va applicata la sanzione del 30%;
- tale sanzione non ha portata generale in quanto non si applica alla maggiore imposta accertata ed oggetto di impugnativa, ma nei casi in cui è previsto un termine nel pagamento dell'imposta¹;
- nel caso di maggiore imposta accertata ed oggetto di impugnativa si rende invece applicabile l'art. 68, co. 1, del D.Lgs. 546/1992 che disciplina il pagamento frazionato del tributo in pendenza di processo, norma speciale che regola la riscossione frazionata dei tributi in pendenza di giudizio;
- il D.Lgs. 46/1999 ha abrogato il co. 2 dell'60 del DPR. 633/1972 ed ha sancito l'applicabilità all'IVA del sistema di riscossione frazionata successivamente alla notifica della cartella di pagamento;
- ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE,

RESPINGE L'APPELLO E CONFERMA LA DECISIONE DI PRIMO GRADO.

SPESE COMPENSATE

¹ Quali i casi di IVA dichiarata nel Mod Unico annuale e non pagata, ovvero di imposta accertata ma con avviso di accertamento non impugnato dal contribuente (art. 13 D.Lgs. 471/1997 e art. 60, co. 1, DPR 633/1972).